

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3122

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del deputato COPPOLA

Modifica all’articolo 136 della Costituzione, concernente gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale dalle quali derivino nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato in conseguenza della dichiarazione dell’illegittimità costituzionale di norme di legge o di atto avente forza di legge

Presentata il 15 maggio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’articolo 136 della Costituzione prevede che, quando la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La disposizione trova ragione nella necessità che la legge che presenti un accertato vizio di costituzionalità sia espunta con la massima rapidità possibile dall’ordinamento, per evitare che si prolunghi ulteriormente il danno inflitto all’interno delle regole di convivenza sociale con l’approvazione della norma incostituzionale. In questo senso la disposizione presenta caratteristiche di indiscutibile opportunità non soltanto

nella sua formulazione ma anche per il rango di norma costituzionale che ad essa è assegnato.

Tuttavia la prassi che la Corte costituzionale segue nel pronunciare le proprie sentenze, non ultima la n. 70 del 2015 riguardante il blocco della perequazione delle pensioni, ha talvolta dato origine a problemi che non possono essere sottovalutati e dei quali, peraltro, la Corte medesima si è dimostrata consapevole e preoccupata. Uno di questi problemi è costituito dalla copertura finanziaria delle nuove norme che vengono a crearsi nell’ordinamento per effetto della pronuncia della Corte. Come è noto, una disposizione, anch’essa di rango costituzionale quale l’articolo 81 della Carta fondamentale, esige l’indicazione dei mezzi per fare

fronte a nuove o maggiori spese che con legge si intendano effettuare.

La situazione che si determina, in relazione al fatto che tale fondamentale precetto resti sostanzialmente privo di applicazione, deve essere adeguatamente regolata per evitare che inopportuni e talvolta pericolosi squilibri di bilancio si manifestino e per fare sì che le numerose norme contabili, introdotte al fine di controllare e quindi di riassorbire il *deficit* di bilancio italiano, possano trovare quella generale applicazione che è ineliminabile condizione per la loro efficacia.

La soluzione che qui si prospetta, e della quale si auspica l'approvazione da parte della Camera, è rispettosa delle prerogative della Corte costituzionale, dei diritti dei cittadini, ma anche del precetto costituzionale dell'equilibrio di bilancio.

Si tratta, in sostanza, della possibilità di posticipare gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale che comportino conseguenze finanziarie per un periodo di tempo — massimo 365 — giorni durante il quale le Camere possono regolare la situazione giuridica venutasi a determinare, secondo i principi costituzionali indicati dalla Corte, sia rimodulando i benefici eventualmente concessi, sia recedendo dalle deliberazioni assunte al momento dell'approvazione delle norme poi divenute oggetto della pronuncia, sia, infine, estendendo fin dove necessario tali benefici, ma rispettando in tutti i casi il precetto costituzionale di copertura finanziaria imposto dall'articolo 81 della Costituzione.

Analoga soluzione, si ricorderà, è prevista dall'articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che prevede appunto che l'abrogazione, determinata dal risultato favorevole di un *referendum* abrogativo, se ha normalmente effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del previsto decreto del Presidente della Repubblica, può però essere ritardata per un termine non superiore a sessanta giorni con lo stesso decreto del Capo dello Stato.

La *ratio* della norma è evidentemente l'opportunità, ma talvolta la necessità, di conferire al Governo e alle Camere un tempo sufficiente ad adottare le necessarie determinazioni atte ad evitare che la nuova situazione giuridica produca o possa determinare incertezze, danni, o incoerenze nell'ordinamento. Al riguardo si sottolinea che il differimento citato è relativo agli effetti voluti ed approvati da una diretta pronuncia del popolo sovrano. Ciò nonostante si è ritenuto legittimamente di potere e di dovere predisporre i mezzi opportuni proprio perché tale pronuncia possa efficacemente ed in modo ordinario dispiegare i propri effetti giuridici.

Attenendosi a tali medesime finalità si propone pertanto che il Presidente della Repubblica possa, in considerazione delle conseguenze finanziarie di sentenze della Corte costituzionale, ritardarne gli effetti per un periodo non superiore a 365 giorni, su proposta del Ministro competente e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il termine di 365 giorni si giustifica per l'opportunità che sia compresa nel periodo di sospensione una sessione di bilancio, all'interno della quale più correttamente dovrebbe trovarsi la necessaria copertura.

Per un opportuno parallelismo con la dizione dell'articolo 77 della Costituzione dove è previsto che con legge le Camere possono regolare gli anomali rapporti giuridici sorti sulla base di un decreto legge che non sia stato convertito si dispone analogamente in relazione agli altrettanto atipici rapporti giuridici sorti sulla base di una norma incostituzionale ma mantenuta eccezionalmente e temporaneamente in vigore.

Si ricorda che una soluzione non dissimile (*Appellentscheidung*) è già prevista, ad esempio, nell'ordinamento di un altro Paese membro dell'Unione europea, la Germania, con una Costituzione rigida e con un controllo di costituzionalità.

Non sfuggono gli aspetti di grande delicatezza e di difficile composizione dei valori costituzionali che concorrono nella situazione che si vuole regolare; non si può

tuttavia evitare di intervenire, procrastinando una situazione che ha destato in passato, desta come la discussione attuale sta a dimostrare e potrà senz'altro destare in futuro un giustificato allarme.

In tale senso va ricordato come una simile proposta di legge costituzionale sia stata presentata nel corso della XII legisla-

tura, più di vent'anni fa, precisamente il 21 giugno 1994, atto Senato n. 447, a prima firma del senatore Carpenedo, un atto tanto lungimirante quanto rimasto inascoltato, che avrebbe potuto risparmiare negli anni a venire il ricorso alla decretazione d'urgenza nei casi di sentenze della Corte con conseguenze finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 136 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi in cui la dichiarazione della Corte comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato, il Presidente della Repubblica può, su proposta del Ministro interessato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, prorogare l'efficacia della norma per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni. Le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base della norma dichiarata illegittima ».

